



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°405 del 3/05/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 14 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. ETRURIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCATENA GIACOMO FINO AL 5/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 28/02/2019

(Gara: ETRURIA CALCIO – FIUMICINO 1926 del 24/02/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;

La Società ASD Etruria Calcio proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore SCATENA Giacomo "per aver colpito, all'atto dell'espulsione comminata dal direttore di gara al 41' del secondo tempo, con due sputi uno al braccio ed uno al viso rivolgendo al direttore di gara nella circostanza espressioni offensive".

La Società reclamante nel proprio scritto difensivo evidenzia come l'atteggiamento avuto dal proprio calciatore, giustamente espulso per le provocazioni poste in essere dagli avversari commesse nei confronti del direttore di gara sia una reazione considerata.

La scrivente Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto ed il reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Scatena Giacomo sia giusta e proporzionata a quanto verificatosi e che il comportamento del calciatore debba essere giustamente censurato così come correttamente proposto dal Giudice di primo grado.

Tutto ciò premesso, questa Corte

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIGOR CISTERNA 1994 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 C5 DEL 27/02/2019
(Gara: VIGOR CISTERNA 1994 – REAL CIAMPINO CA5 del 9/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;

La Società Vigor Cisterna 1994 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione della perdita della gara con la Società Real Ciampino con un punto di penalizzazione ed ammenda di Euro 150,00.

Questa Corte ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società Vigor Cisterna 1994 ai sensi dell'art.46, comma 5 C.G.S., poiché dalla Società reclamante deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, inoltre l'attestazione dell'invio deve essere allegata contestualmente al reclamo ai sensi dell'art.33, comma 5 C.G.S..

Tutto ciò premesso, pertanto, questa Corte

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S..

La tassa ricorso va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 28 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. SPORTING EUR S.C.5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.221 C5 DEL 13/03/2019 (Gara: CITTA DI ZAGAROLO – SPORTING EUR S.C.5 del 3/02/2019 – Campionato Under 15 Calcio a 5 Regionali)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;

La Società Sporting Eur impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con la Società Città di Zagarolo.

Questa Corte ascoltato il reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste, esaminati gli atti, ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società Sporting Eur, per violazione dell'art. 46, comma 5 C.G.S., poiché dalla Società reclamante deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente e l'attestazione dell'invio deve essere allegata contestualmente al reclamo ex art. 33 comma 5 C.G.S..

Tutto ciò premesso, pertanto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S..

La tassa ricorso va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione dell'11 aprile 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, FEDERICA CAMPIONI, MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. OSTIANTICA CALCIO 1926 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 28/02/2019

(Gara: OSTIANTICA CALCIO 1926 – FIUMICINO 1926 del 5/01/2019 – Torneo Under 16 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

La società Ostiantica Calcio ha impugnato le decisioni del competente Giudice Sportivo sopra evidenziate con le quali era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Il Giudice di prime cura ha applicato la sanzione in quanto alla gara risulta aver partecipato il calciatore Masci Alfredo nato il 31-3-2006 e che, quindi, al momento della disputa della gara non aveva ancora compiuto il 14° anno, età minima per poter partecipare a gare della categoria Under 16.

La reclamante sostiene che alla gara in questione ha partecipato il calciatore Masci Mattia nato il 17 luglio 2003, pienamente in regola, e non il Masci Alfredo e che solo per mero errore materiale nella distinta di gara era stato indicato il secondo e non il primo anche a causa della parziale omonimia. A sostegno deduce l'inverosimiglianza che ad una gara di sedicenni possa aver partecipato un tredicenne evidentemente inidoneo fisicamente per ricoprire il ruolo di portiere in tale categoria.

La Corte con ordinanza interlocutoria invitava la reclamante ad inoltrare le foto dei due calciatori anche a confronto fisico con il documento d'identità di ciascuno.

La società faceva pervenire il corredo fotografico richiesto e la Corte convocava quindi il direttore di gara per l'esame di tale documentazione.

L'Arbitro in sede di esame della documentazione non era in grado, però, per il tempo trascorso, di riconoscere quale calciatore avesse giocato nella gara in questione ed aggiungeva però di essere certo che il cartellino prodotto fosse conforme agli estremi contenuti nella distinta e di aver effettuato il riconoscimento con assoluto scrupolo.

Il reclamo non può quindi essere accolto in relazione alla irrogazione della punizione sportiva che consegue, come previsto dall'articolo 17 comma 4 CGS, alla partecipazione alla gara di calciatori che non abbiano compiuto l'età minima prevista per la partecipazione alla categoria, consegue quindi anche il rigetto del reclamo relativo alla sanzione accessoria dell'ammenda prevista nel caso di partecipazione alla gara di calciatori che non abbiano titolo per prendervi parte.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.237 C5 DEL 27/03/2019 (Gara: OLIMPUS ROMA – VALLERANO FUTSAL del 26/01/2019 – Campionato Under 15 Calcio a 5 Regionali Maschili)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

La società Olympus Roma impugnava le decisioni del competente Giudice Sportivo sopra evidenziate con le quali era stata comminata a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l'ammenda di 100,00.

La società aveva inoltrato ricorso, preceduto da preannuncio, già al Giudice di primo grado, a seguito della sospensione della gara alla fine del primo tempo con il punteggio di 2 a 1 a suo favore.

Nel gravame deduceva che la sospensione della gara doveva essere addebitata ai sostenitori della società Vallerano che durante tutto il primo tempo avevano tenuto un comportamento fortemente minaccioso nei confronti dell'Arbitro e dei propri giocatori; a circa metà del primo tempo una sostenitrice della società Vallerano aveva afferrato il direttore di gara ad un braccio attraverso la rete di recinzione graffiandolo e provocando fuoriuscita di sangue, numerosi sostenitori avevano poi al termine del primo tempo colpito con calci e pugni un sostenitore locale caduto a terra sulle tribune tanto da ingenerare un clima di intollerabile violenza per una categoria giovanile e richiedere la sospensione della gara.

Contro deduceva, in quella sede, la società Vallerano che eccepiva come la gara fosse stata sospesa per la rinuncia della società Olympus Roma che aveva abbandonato il campo alla fine del primo tempo e giustificava in qualche modo il comportamento della propria sostenitrice che aveva graffiato l'Arbitro sull'avambraccio.

Il Giudice di prime cure, pur riportando tutti gli episodi di minacce generalizzate e violenza nei confronti del direttore di gara e di un sostenitore locale da parte dei sostenitori del Vallerano rilevava come la gara fosse stata sospesa dal direttore di gara per rinuncia della squadra della casa e quindi applicava le sanzioni sopra ricordate.

Nel reclamo di secondo grado la società Olympus Roma reitera tutte le sue lagnanze e richiede, in via subordinata, la ripetizione della gara, ritenendo comunque che si siano verificati fatti di tale gravità da inficiarne il regolare svolgimento ed imporne quantomeno la ripetizione.

Il reclamo è fondato.

Dall'esame degli atti si evince che, senza apparente motivazione, i sostenitori del Vallerano, costituiti per gran parte da genitori, abbiano messo in atto una serie di comportamenti minacciosi e violenti del tutto incompatibili con lo svolgimento di una gara di settore giovanile e scolastico e che hanno determinato l'irregolare svolgimento della stessa.

In effetti, seguendo la ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto di gara, unica fonte di prova privilegiata, va rilevato come nel momento in cui la squadra di casa ha deciso di abbandonare la gara non sussistessero più le condizioni minime di sicurezza e di tranquillità psicologica per poterla avanti.

Infatti già a metà del primo tempo vi era stato un gesto di violenza consumata nei confronti dell'arbitro da parte di una sostenitrice della squadra ospitata ed al momento della sospensione della gara era in atto un'aggressione di inaudita violenza nei confronti di un sostenitore locale che era stato gettato in terra da numerosi sostenitori del Vallerano e colpito con calci e pugni. In tale situazione del tutto irragionevole per una gara giovanile non sussistevano le condizioni minime di sicurezza per proseguire l'incontro e la decisione di porvi fine, in qualche modo, è stata assai opportuna considerando che mancava ancora un intero tempo e si può immaginare in che clima e con quali pericoli per l'incolumità di tutti: atleti, arbitro e sostenitori, sarebbe proseguito l'incontro.

La gara non aveva più al momento un regolare svolgimento e la responsabilità va addebitata in via esclusiva ai sostenitori del Vallerano e degli stessi deve rispondere la società che va sanzionata come da dispositivo, ricordando che il Giudice Sportivo ha già applicato a suo carico l'ammenda di € 500,00 che va confermata.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di comminare la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società A.S.D. VALLERANO FUTSAL, con il risultato di 0 – 6.

La tassa ricorso va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.C.D. ANITRELLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.45 LND DEL 28/03/2019
(Gara: ANITRELLA – ATLETICO VEROLI A.S.D. del 23/03/2019 – Campionato Juniores Under 19 Provinciali Frosinone)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

Con il ricorso in epigrafe la società A.C.D. Anitrella reclama le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. C.U. N.45 LND del 28/03/2019.

Al riguardo osserva la reclamante che durante l'incontro di che trattasi non sono stati rivolti all'indirizzo del calciatore di colore della società Atletico Veroli insulti gravi dal tenore discriminatorio tali da giustificare il provvedimento della perdita della gara.

La predetta società ribadiva, quindi, in sede di audizione che il pubblico della società ospitante non aveva posto in essere comportamenti discriminatori ai danni del calciatore avversario Maiga Hassan.

Precisa, infatti, la reclamante che soltanto dopo che il predetto giocatore era stato ammonito dall'Arbitro per condotta antisportiva (indicava i genitali) vi era stata la reazione di uno sparuto gruppo di spettatori, che assistevano all'incontro nella tribuna opposta rispetto a quella ove si collocava la maggior parte degli spettatori della squadra di casa.

Aggiunge, peraltro, la reclamante che anche nelle fila della società A.C.D. Anitrella gioca un calciatore di colore, nei confronti del quale non si sono mai registrati episodi di discriminazione. D'altra parte, ad avviso della reclamante, nemmeno il Direttore di gara ha ritenuto di sospendere temporaneamente la gara, come avrebbe e dovuto fare in caso di episodi a sfondo discriminatorio.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene parzialmente assumibili le argomentazioni della reclamante, non ravvisando, sulla base della ricostruzione fattuale fornita da quest'ultima, il verificarsi di fatti di tale gravità e rilevanza da richiedere l'applicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 C.G.S., della punizione sportiva della perdita della gara, né della sanzione di cui all'art. 18, lett. g, C.G.S..

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo di 3 – 3, comminando, altresì, l'ammenda di Euro 400,00 a carico della Società A.C.D. ANITRELLA.

La tassa ricorso va restituita

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. ACQUACETOSA CENTRO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZANNELLI ALESSIO FINO AL 12/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.361 LND DEL 28/03/2019 (Gara: OSTIANTICA CALCIO 1926 – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO del 23/03/2019 – Campionato Juniores Under 19 “C” Regionale)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:

A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che i propri tesserati non hanno arrecato alcun danno allo spogliatoio, in quanto essi si sono soltanto limitati a svitare “le cipolle” delle docce, che erano parzialmente otturate dal calcare; e ciò al solo scopo di favorire il getto dell’acqua per poter fare la doccia al termine dell’incontro.

A riprova di quanto sopra, è stata anche allegata una dichiarazione in data 29/3/19 della stessa società ospitante Ostia Antica Calcio 1926.

Preso visione di tale documento proveniente dalla controparte, ove si precisa che “risultano soltanto svitate le cipolle delle docce” e confermato pertanto che i calciatori della Società Acquacetosa Centro Calcio non hanno arrecato alcun effettivo danno alle strutture dello spogliatoio loro riservato, il reclamo potrà quindi trovare accoglimento.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. NUOVA CARCHITTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.109 LND DEL 28/03/2019 (Gara: SAN MICHELE CALCIO – NUOVA CARCHITTI del 9/03/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:

La ricorrente ha dedotto che, dopo il tempestivo preannuncio di reclamo inviato al Giudice Sportivo, e relativo alla gara svoltasi il 9 marzo 2019, la Società ha trasmesso il successivo reclamo in data 19 marzo 2019, come risulta dalla raccomandata inviata in pari data anche alla Soc. Borgo San Michele, e ciò, a parere della ricorrente, con la piena osservanza del termine previsto dall’art. 46 C.G.S., ove è stabilito che “ le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa ”.

Ciò posto, a prescindere dalla singolare e infondata teoria sostenuta dalla reclamante, secondo la quale il termine di sette giorni fissato dal Codice di Giustizia Sportiva andrebbe conteggiato con riferimento ai soli giorni feriali, sta di fatto che, essendo stata la gara in oggetto disputata il giorno 9 marzo 2019, il reclamo avrebbe dovuto essere inoltrato entro il 16 marzo 2019, termine che è stato in ogni caso ampiamente superato, dal momento che la ricorrente ha trasmesso il reclamo soltanto il 19 marzo 2019.

Appare quindi del tutto corretta la decisione del Giudice di primo grado, che ha dichiarato inammissibile il reclamo.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

RICORSO DELLA SOCIETA' S.S.D. HERMADA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.368 LND DEL 3/04/2019
(Gara: HERMADA – FERENTINO CALCIO del 31/03/2019 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;

La società Hermada proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo indicata in epigrafe.

La società nel proprio scritto difensivo poneva in evidenza alcuni aspetti relativamente a quanto accaduto sul terreno di gioco ed in particolare modo all'episodio descritto nel supplemento di referto dall'assistente del direttore di gara che ha portato il Giudice Sportivo a sanzionare con ammenda l'odierna reclamante.

L'assistente del direttore di gara dichiarava di essere stato colpito a polpaccio e schiena da alcune schegge di vetro proveniente dalla tribuna, in particolare un tifoso dell'Hermada da lui riconosciuto in quanto autore di numerose proteste ed ingiurie nei suoi confronti, nel contestare una sua decisione avrebbe lanciato un oggetto di vetro contro la recinzione metallica del terreno di gioco che a causa dell'urto, frantumandosi, avrebbe colpito con schegge l'assistente.

La società si difende sostenendo che l'autore del gesto, riconosciuto dai dirigenti di casa e prontamente allontanato per le continue proteste - anche denunciato alla polizia giudiziaria - oltre a protestare ed ingiuriare l'assistente non si è reso colpevole di nessun gesto violento.

La società reclamante ritiene che il proprio sostenitore ha lanciato il posacenere metallico presente lungo la recinzione metallica e che l'assistente sia stato colpito dalla cenere e dalle cicche presenti al suo interno.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale nonché il rapportino dell'assistente del direttore di gara, ritiene che il reclamo possa essere accolto parzialmente anche alla luce del comportamento tenuto dai dirigenti della società reclamante non però sufficiente a giustificare il grave e reiterato comportamento dal proprio sostenitore autore di gesti altamente censurabili.

Tutto ciò premesso, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l'ammenda ad Euro 200,00.

La tassa ricorso va restituita.

RICORSO DELLA SOCIETA' S.S.D. FOOTBALL RIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ARESTI ROBERTO PER 10 GARE ED A CARICO DEL CALCIATORE DE SANTIS DANIEL FINO AL 31/05/2019 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.361 LND DEL 28/03/2019

(Gara: GRIFONE GIALLOVERDE – FOOTBALL RIANO del 23/03/2019 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;

La Società Football Riano, chiede l'annullamento del provvedimento di squalifica di n°10 giornate, inflitto al sig. Aresti Alberto, allenatore della società, così come la revisione della squalifica inflitta, sempre dal Giudice Sportivo, al calciatore De Santis Daniel, fino al 31/05/2019.

Esaminati gli atti di gara ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale, il direttore di gara, ha evidenziato che la condotta sia dell'allenatore Aresti, che del calciatore De Santis, possa rientrare nella casistica prevista dall'art.11bis, comma 1 del C.G.S., avendo gli stessi rivoto frasi razziste nei confronti di un giocatore di colore della squadra avversaria.

Considerando che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 del C.G.S., tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di riformare la decisione impugnata, comminando la squalifica a carico dell'allenatore ARESTI Roberto fino al 28/07/2019 e la squalifica a carico del calciatore DE SANTIS Daniel per 10 gare effettive.

La tassa ricorso va restituita.

Pubblicato in Roma il 3 maggio 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli